

Con la predisposizione della graduatoria del 4 luglio 2002, che ha rappresentato la prima applicazione di tale intervento, sono state agevolate 121 iniziative, per costi dei programmi di formazione pari a 40 milioni di euro. I relativi contributi concessi per la formazione, pari a 17,5 milioni di euro, hanno però assorbito solo il 53% delle risorse disponibili (33 milioni di euro). Per consentire il pieno utilizzo delle risorse è intervenuta la circolare del Ministero delle Attività Produttive del 7 maggio 2003, che, come ricordato, ha riaperto i termini di presentazione delle domande, dal 17 maggio al 26 giugno 2003; essa ha inoltre introdotto alcune modifiche. Nell'assegnazione delle risorse residue è stato infatti previsto di dare priorità ai programmi di formazione particolarmente qualificati, vale a dire a quelli realizzati in partenariato con Università e centri di ricerca pubblici e privati. E' stata anche modificata la soglia dell'incremento occupazionale previsto per accedere a tale intervento, che passa da 30 a 10 addetti. Le iniziative successivamente agevolate con la graduatoria del 16 settembre 2003, relativa alla 3ª applicazione dell'intervento, sono state 248, per 48,4 milioni di euro di costo dei programmi di formazione e 21,7 milioni di euro di agevolazioni.

**Tabella TR. 25. – INIZIATIVE INDUSTRIALI AGEVOLATE DAL P.I.A. FORMAZIONE NEL 2002 E NEL 2003 (milioni di euro, s.d.i.)**

	N. DOMANDE	AGEVOLAZIONI	INVESTIMENTI	INCREMENTO ADDETTI	AGEVOLAZIONI	INCREMENTO ADDETTI
	2002: 1ª applicazione (a)			2003: 2ª applicazione (b)		
Campania	31	8,5	3,6	8	2,6	1,2
Puglia	43	13,9	6,2	13	3,1	1,3
Basilicata	10	3,7	1,5	6	1,9	0,7
Calabria	14	5,8	2,6	9	2,8	1,3
Sicilia	16	5,9	2,6	6	2,7	1,2
Sardegna	7	2,2	1,0	6	1,7	0,7
<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>121</b>	<b>40,0</b>	<b>17,5</b>	<b>48</b>	<b>14,8</b>	<b>6,4</b>
	2003: 3ª applicazione (c)			2003: TOTALE		
Campania	83	12,3	5,5	91	14,9	6,7
Puglia	75	18,1	8,2	88	21,2	9,5
Basilicata	10	1,8	0,8	16	3,7	1,5
Calabria	35	6,0	2,7	44	8,8	4,0
Sicilia	30	7,5	3,3	36	10,2	4,5
Sardegna	15	2,7	1,2	21	4,4	1,9
<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>248</b>	<b>48,4</b>	<b>21,7</b>	<b>296</b>	<b>63,2</b>	<b>28,1</b>

(a) Graduatoria del 4 luglio 2002.  
 (b) Graduatoria del 27 maggio 2003.  
 (c) Graduatoria del 16 settembre 2003.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati IPI-Ministero delle Attività Produttive.

Nel corso del 2003 si è data attuazione anche alla seconda applicazione del P.I.A. Formazione, rivolta a quelle iniziative che hanno partecipato al quattordicesimo bando della legge n. 488/1992 a favore dell'industria e dei servizi. I termini di presentazione delle domande di accesso al P.I.A. sono stati gli stessi di quelli di tale bando (compresi, come visto, tra il 19 novembre 2001 e il 21 novembre 2002). Per queste iniziative, le risorse disponibili per le agevolazioni alla formazione sono state pari a 40 milioni di euro. Con la stessa graduatoria del 27 maggio 2003 a favore dell'industria e dei servizi sono state agevolate anche le iniziative della seconda applicazione del P.I.A. Formazione. Esse sono state 48, per 14,8 milioni di euro di costo dei programmi di formazione e 6,4 milioni di euro di agevolazioni.

Nel 2003 gli investimenti agevolati e i contributi complessivamente concessi - in base, cioè, sia alla seconda che alla terza applicazione - hanno registrato, rispetto al 2002, incrementi significativi (rispettivamente del 58% e del 43%), anche se riferiti ad importi assoluti piuttosto contenuti. Gli ammontari complessivamente più elevati si sono avuti, come nel 2002, in Puglia, dove con 88 iniziative sono stati agevolati programmi di formazione per un costo pari a 21,2 milioni di euro e concessi 9,5 milioni di contributi, pari entrambi a circa il 34% dei rispettivi totali. Significativi sono stati anche gli importi impegnati in Campania, che con 91 iniziative agevolate, ha rappresentato quasi il 24% del totale sia dei costi che dei contributi concessi. Più modesta è stata, invece, la quota dei costi dei programmi di formazione agevolati nell'altra grande regione del Mezzogiorno, la Sicilia, dove tale quota è risultata pari al 16% del totale e prossima a quella della Calabria (13,9%).

Con riferimento alle aree tematiche nelle quali possono essere agevolati i programmi di formazione <sup>(17)</sup>, quelle maggiormente ammesse a contributo nel 2003 - analogamente a quanto verificatosi nel 2002 - hanno riguardato la gestione d'impresa (scelta dal 60% delle imprese), che attiene peraltro alle funzioni aziendali più semplici, e alle logiche di processo e certificazione per la qualità (64%) <sup>(18)</sup>. Le aree meno agevolate sono state, invece, quelle aventi ad oggetto l'internazionalizzazione (scelta dal 24% delle imprese), la ricerca e lo sviluppo (18%) e la cooperazione interaziendale (10%).

Nel corso del 2003 ha preso avvio anche l'attività di impegno del P.I.A. *Innovazione*. Tale intervento è volto ad agevolare quelle imprese industriali e di servizi che intendono realizzare nelle regioni dell'obiettivo 1 iniziative organiche riferite ad un programma di innovazione e al conseguente programma di industrializzazione dei risultati. Per queste iniziative possono essere concessi gli incentivi previsti dalle leggi n. 46/1982 e n. 488/1992, rispettivamente per agevolare gli investimenti innovativi e quelli di industrializzazione ad essi legati, le agevolazioni alla formazione del Fondo sociale europeo e, solo per le piccole e medie imprese, gli incentivi del Fondo centrale di garanzia <sup>(19)</sup>. La concessione delle agevolazioni (ai sensi della legge n.

<sup>(17)</sup> Le aree agevolabili oggetto dei programmi di formazione sono le seguenti:

a) tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; b) ricerca e sviluppo; c) internazionalizzazione dell'impresa; d) cooperazione interaziendale; e) introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi; f) miglioramento di prodotti e/o processi già esistenti; g) innovazione tecnologica; h) gestione d'impresa; i) logiche di processo e certificazione per la qualità; j) tutela e valorizzazione dell'ambiente.

<sup>(18)</sup> Si fa presente che il totale delle quote relative alle imprese per le quali sono state concesse le agevolazioni nelle diverse aree tematiche agevolabili non è uguale a 100, in quanto un'impresa può scegliere più aree oggetto di formazione.

<sup>(19)</sup> Anche per il P.I.A. *Innovazione* le misure di aiuto della legge n. 488/1992 vengono decurtate del 2% in ESL nel caso le PMI richiedano pure la "prenotazione" della garanzia su finanziamenti bancari prevista dal Fondo centrale di garanzia. Le misure agevolative per la formazione sono le stesse per intensità e massimali di quelle previste per il P.I.A. *Formazione*.

488/1992) all'attività di industrializzazione avviene sulla base della posizione assunta da ciascuna iniziativa in una graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse disponibili <sup>(20)</sup>. I termini per la presentazione delle domande per partecipare al primo bando del P.I.A. Innovazione erano stati inizialmente fissati, con decreto del Ministero delle Attività produttive del 28 marzo 2002, dal 5 aprile al 4 giugno 2002. Il termine finale di presentazione è stato più volte spostato e, da ultimo, con il decreto del 23 luglio 2002, al 9 agosto 2002. Le risorse inizialmente disponibili erano complessivamente pari a 353,1 milioni di euro, di cui 336,1 milioni per le agevolazioni delle leggi n. 488/1992 e n. 46/1982 e 17 milioni per gli incentivi alla formazione. Ad essi sono stati successivamente aggiunti dal decreto del 29 maggio 2003 ulteriori 150 milioni di euro.

Con la graduatoria predisposta il 9 giugno 2003 le domande agevolate dal P.I.A. Innovazione sono state 247. Gli investimenti complessivamente agevolati dalle leggi n. 488/1992 e n. 46/1982 ammontano a 877,2 milioni di euro (di cui 491,3 milioni dalla prima e 385,9 dalla seconda). I contributi in conto capitale concessi sono stati pari a 478,8 milioni di euro (337 milioni per le attività agevolate dalla legge n. 488/1992 e 141,8 per quelle agevolate dalla legge n. 46/1982). Il finanziamento agevolato ai sensi di quest'ultima è stato pari a 231,6 milioni di euro. Delle 247 domande agevolate solo 123, circa il 50%, sono state ammesse anche ai contributi per la formazione (per un costo di 17 milioni di euro, agevolazioni per 7,1 milioni di euro e un numero di addetti destinatari della formazione pari a 2.118 unità) e solo 13 agli interventi del Fondo di garanzia. Gli ammontari maggiori degli investimenti agevolati si sono registrati in Campania, Calabria e Puglia, che hanno rispettivamente assorbito il 31,8%, il 25,7% e il 20,2% degli investimenti complessivamente agevolati dal P.I.A. Innovazione.

**Tabella TR. 26. – DOMANDE AGEVOLATE DAL P.I.A. INNOVAZIONE NEL 2003 (milioni di euro, s.d.i.)**

REGIONI	Investimenti agevolati			TOTALE	Agevolazioni concesse		
	N domande	Prog. di industrializ.	Prog. di innovazione		Prog. di Industr. Contributo c/cap	Prog. di Finanz. agevol.	Innovazione Contrib. c/capit.
Campania	94	158,6	120,5	279,1	101,0	72,3	45,0
Puglia	53	94,8	82,7	177,5	61,4	49,6	30,7
Basilicata	9	37,7	23,4	61,1	24,4	14,0	9,1
Calabria	42	125,4	99,9	225,3	103,7	60,0	35,7
Sicilia	41	51,3	43,8	95,1	30,9	26,3	15,5
Sardegna	8	23,5	15,6	39,1	15,6	9,4	5,8
<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>247</b>	<b>491,3</b>	<b>385,9</b>	<b>877,2</b>	<b>337,0</b>	<b>231,6</b>	<b>141,8</b>

Fonte: IPI.

<sup>(20)</sup> Gli indicatori della graduatoria sono i seguenti tre: 1) il grado di innovatività dell'iniziativa; 2) la "qualità" dell'incremento occupazionale; 3) l'indicatore di attenzione alle "tematiche ambientali".

### Turismo

Con il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 14 ottobre 2003 è stata predisposta la graduatoria relativa al quindicesimo bando della legge n. 488/1992 a favore del turismo, la quarta per il settore. Con essa sono state agevolate 757 domande, per 1.844,3 milioni di euro di investimenti, 441,2 milioni di contributi e 13.065 nuovi addetti previsti.

Si conferma anche nel 2003, come nell'anno precedente, la tendenza da parte delle Regioni, nel caso del bando per il turismo, a ricorrere meno di quanto non accada per il bando a favore dell'industria e dei servizi alla possibilità di predisporre graduatorie speciali. Solo 12 Regioni (11 l'anno precedente), di cui sei nel Centro-Nord (come nel 2002) e sei nel Mezzogiorno (cinque nell'anno precedente), hanno, infatti, scelto di predisporre tali graduatorie; è la Regione Abruzzo che, diversamente dal 2002, ha deciso di predisporre anch'essa la graduatoria speciale. Per quanto riguarda le quote di risorse da destinare alle graduatorie speciali, otto Regioni, tre nel Centro-Nord (Piemonte, Lombardia e Veneto) e cinque nel Mezzogiorno (Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), hanno indicato quella massima, pari al 50%. Le risorse effettivamente utilizzate per le graduatorie speciali, 127 milioni di euro, sono state pari a quasi il 29% delle agevolazioni complessivamente concesse (15% nel Centro-Nord e 29,6% nel Mezzogiorno). Nel bando precedente tali quote erano risultate del 21,3%:12% nel Centro-Nord e 21% nel Mezzogiorno.

Nel 2003, anche per il turismo, l'attività agevolativa della legge n. 488/1992 ha registrato un ridimensionamento; esso ha interessato entrambe le ripartizioni del Paese, ma è stato maggiore nel Centro-Nord. Le agevolazioni concesse in tale area sono risultate, infatti, pari a 25,8 milioni di euro (in calo del 52% rispetto al 2002), a fronte dei 415,4 milioni nel Mezzogiorno (in diminuzione dell'11,1%).

Gli investimenti agevolati sono stati pari nel Centro-Nord a 224,9 milioni di euro (il 12,2% del totale) e a 1.619,4 milioni di euro nel Mezzogiorno, con decrementi rispetto al 2002 del 58,5% e del 10,7 per cento.

A livello territoriale, le uniche regioni dove gli investimenti agevolati hanno registrato aumenti rispetto al 2002 sono state, nel Centro-Nord, il Trentino Alto Adige (+94,2%) e l'Emilia-Romagna (+32,3%) e, nel Mezzogiorno, la Sardegna (24,1%) e la Calabria (+6,7%).

La nuova occupazione prevista è pari a 12.190 unità nel Mezzogiorno (-18,4% rispetto al 2002) e a 875 nel Centro-Nord (-60%).

### Commercio

Nel 2003 è stata predisposta, con il decreto del 14 ottobre 2003, la terza graduatoria a favore del commercio, relativa al sedicesimo bando della legge n. 488/1992. Tale graduatoria ha complessivamente agevolato 441 iniziative, per 226,4 milioni di euro di investimenti e 65,1 milioni di euro di contributi, ed un'occupazione prevista di 3.291 nuovi addetti. Le variazioni rispetto al bando precedente nelle indicazioni delle Regioni - sia nel Centro-Nord che nel Mezzogiorno - per la predisposizione delle graduatorie speciali sono state marginali. Sei sono state, infatti, le Regioni, rispetto alle cinque dell'anno precedente, che non sono ricorse alla possibilità di predisporre le graduatorie speciali, di cui solo una (la Basilicata) nel Mezzogiorno. Come

nell'anno precedente, la quota massima di risorse è stata indicata nel 2003, nel Centro-Nord, dal Piemonte (ma non dalla Lombardia, che per questo bando ha deciso di non predisporre graduatorie speciali) e, nel Mezzogiorno, da Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le risorse effettivamente impegnate nelle graduatorie speciali, pari a 19,3 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 40 milioni del 2002), rappresentano il 29,6% delle agevolazioni complessivamente concesse: il 13,9% nel Centro-Nord (a fronte del 4,2% del bando precedente) e il 30,7% nel Mezzogiorno (a fronte del 25,2%).

Rispetto al 2002, quando è stata predisposta la seconda graduatoria a favore del commercio, si è avuta una riduzione generalizzata dell'attività agevolativa. Il calo è stato del 33,2% per il numero delle iniziative, del 57,6% e 60% rispettivamente per gli investimenti e per i contributi, del 49,1% per l'occupazione prevista.

Gli investimenti agevolati sono stati pari nel Centro-Nord a 34,6 milioni di euro (il 15,3% del totale) e a 191,8 milioni nel Mezzogiorno, con decrementi rispetto al 2002, rispettivamente del 42,2% e del 59,6%. Le agevolazioni concesse risultano pari a 4,3 milioni di euro nel Centro-Nord e a 60,8 milioni nel Mezzogiorno, con diminuzioni rispetto al 2002 pari, nell'ordine, al 32,8% e al 61,1 per cento.

A livello regionale, le uniche eccezioni a tali andamenti sono rappresentate, nel Centro-Nord, dal Veneto, dal Friuli e dal Lazio e, nel Mezzogiorno, solo dal Molise.

*I crediti d'imposta dell'art.8 della legge n. 388/2000.* L'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha riconosciuto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, un credito d'imposta sulla realizzazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate del Paese.

Tale normativa, rivisitata nel luglio 2002 con il D.L. n. 138/2002, è stata ulteriormente modificata dall'art. 62 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).

Le ultime modifiche apportate, per favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e l'acquisizione dei dati necessari il monitoraggio e la pianificazione dei flussi di spesa, hanno introdotto in primo luogo l'obbligo di comunicare all'amministrazione i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare. Hanno, inoltre, posto alcuni vincoli all'utilizzazione del credito maturato stabilendo un tempo massimo, decorrente dalla presentazione dell'istanza, per l'esecuzione dell'investimento e per il godimento del relativo beneficio fiscale, prevedendo, per quest'ultimo, uno scaglionamento annuale per la sua fruizione e una penalizzazione - consistente nella perdita del diritto al contributo e nel divieto per dodici mesi di presentazione di una nuova istanza - in caso di mancato rispetto dei vincoli temporali assegnati.

A fronte della maneggevolezza dello strumento per l'imprenditore e del suo ridotto costo amministrativo, gli obiettivi della riforma erano quelli di evitare che il beneficiario dilazionasse la concreta fruizione del credito prenotato, di permettere la programmazione delle uscite finanziarie, in funzione di una maggiore certezza dei tempi di utilizzo, e di accelerare l'impiego delle risorse.

Le nuove regole consentono la verifica del rispetto degli obblighi assunti e la conseguente adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Tabella TR. 27. — DOMANDE AGEVOLATE DAL 12°, 13°, 15° E 16° BANDO DELLA LEGGE N. 488/1992 A FAVORE

REGIONI E CIRCOSCRIZIONI	TURISMO						
	2002				2003		
	Numero domande	investimenti	Agevolazioni	Incremento addetti	Numero domande	investimenti	Agevolazioni
Piemonte	9	28,8	4,2	91	4	3,6	0,6
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	10	18,1	2,7	104	8	15,6	2,3
Trentino-Alto Adige	3	6,9	0,8	5	4	13,4	0,7
Veneto	35	157,0	13,6	474	19	21,8	2,5
Friuli-Venezia Giulia	3	22,7	2,2	65	-	-	-
Liguria	16	64,1	6,4	180	20	28,9	3,2
Emilia-Romagna	8	16,7	2,3	36	10	22,1	2,2
Toscana	58	142,0	9,8	685	25	62,3	6,7
Umbria	19	33,6	3,9	176	24	27,4	3,3
Marche	8	15,8	2,4	51	10	7,2	1,0
Lazio	17	36,3	5,6	319	16	22,6	3,3
<b>Centro-Nord</b>	<b>186</b>	<b>542,0</b>	<b>53,9</b>	<b>2.187</b>	<b>140</b>	<b>224,9</b>	<b>25,8</b>
Abruzzo	28	38,2	9,3	215	27	30,7	7,3
Molise	16	27,1	7,5	169	8	13,1	3,6
Campania	247	402,9	104,4	3.488	210	362,9	94,4
Puglia	115	329,8	74,4	2.579	100	263,1	65,3
Basilicata	40	63,4	18,3	548	37	44,8	17,7
Calabria	58	217,9	53,2	2.069	73	232,6	62,9
Sicilia	149	532,8	144,2	4.101	120	422,6	102,3
Sardegna	79	201,2	49,4	1.765	42	249,6	61,9
<b>Mezzogiorno</b>	<b>732</b>	<b>1.813,3</b>	<b>460,7</b>	<b>14.934</b>	<b>617</b>	<b>1.619,4</b>	<b>415,4</b>
<b>ITALIA</b>	<b>918</b>	<b>2.355,3</b>	<b>514,6</b>	<b>17.121</b>	<b>757</b>	<b>1.844,3</b>	<b>441,2</b>

Fonte: ELABORAZIONI IPI SU DATI DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## DEL TURISMO E DEL COMMERCIO NEL PERIODO 2002-2003 (milioni di euro, s.d.i.)

Incremento addetti	COMMERCIO							
	2002				2003			
	Numero domande	investimenti	Agevolazioni	Incremento addetti	Numero domande	investimenti	1999 Agevolazioni	Incremento addetti
13	9	10,6	1,2	104	9	7,7	0,8	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1	..	..	5	5	1,7	0,3	32
11	-	-	-	-	-	-	-	-
68	7	2,7	..	23	5	5,1	0,5	26
-	-	-	-	-	3	1,9	0,1	33
80	9	12,7	1,1	126	3	4,9	0,6	51
54	1	..	..	3	2	0,5	0,1	6
246	6	20,5	1,7	108	-	-	-	-
159	13	7,3	1,1	40	6	3,9	0,5	69
23	3	0,7	..	5	2	0,8	0,1	13
155	6	5,1	0,8	32	15	8,1	1,3	107
<b>875</b>	<b>55</b>	<b>59,9</b>	<b>6,4</b>	<b>445</b>	<b>50</b>	<b>34,6</b>	<b>4,3</b>	<b>370</b>
151	4	8,3	0,7	44	6	4,1	0,8	58
70	2	..	..	3	2	1,5	0,5	14
2.533	211	119,6	39,0	1.748	147	53	15	903
1.774	90	91,3	27,7	1.091	87	30,9	10,5	528
387	23	17,2	6,3	247	15	11	2,8	169
2.416	88	88,7	26,9	1.123	33	24,4	7,9	347
2.990	129	108,5	40,9	1.275	65	42,4	15,6	573
1.869	58	41,0	14,9	492	36	24,5	7,7	329
<b>12.190</b>	<b>605</b>	<b>474,9</b>	<b>156,5</b>	<b>6.023</b>	<b>391</b>	<b>191,8</b>	<b>60,8</b>	<b>2.921</b>
<b>13.065</b>	<b>660</b>	<b>534,8</b>	<b>162,9</b>	<b>6.468</b>	<b>441</b>	<b>226,4</b>	<b>65,1</b>	<b>3.291</b>

Tale azione non è riferibile a tutte le risorse assegnate allo strumento. Il successivo stratificarsi delle modifiche normative, infatti, ha dato luogo, in funzione della tutela dei diritti già maturati o prefigurati, alla coesistenza di differenti regimi e di corrispondenti categorie di beneficiari che possono contare su specifiche assegnazioni di risorse. La delibera Cipe n. 16/2003 di ripartizione delle risorse per le aree sottoutilizzate ha confermato le assegnazioni, a copertura delle “code” dei precedenti regimi e al finanziamento del sistema attualmente vigente - che dà luogo a regimi separati per le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e del Centro-Nord. Queste risorse, acquisite le necessarie informazioni sull’entità delle citate code, sono state successivamente integrate con nuovi apporti (delibera Cipe n. 23/2003) per l’anno 2003.

Nel 2003 il tiraggio delle risorse (complessivi 770 milioni di euro) ha avuto andamenti nettamente differenziati per ciascuna delle categorie di beneficiari.

I soggetti che hanno maturato il diritto alle compensazioni per investimenti avviati prima del 7 luglio 2002 e conclusi nello stesso anno hanno effettuato compensazioni per 642 milioni di euro, esaurendo le disponibilità ad essi attribuite con la Legge Finanziaria 2003 e con la delibera CIPE n. 16/2003 (450 milioni di euro). L’incremento disposto, a seguito delle verifiche attuate sulle conferme delle entità degli investimenti realizzati, con la delibera CIPE n. 23/2003 (826 milioni di euro aggiuntivi) ha, quindi, consentito di trasferire al sistema produttivo del Mezzogiorno risorse finanziarie già disponibili e non, altrimenti, utilmente impiegate.

I soggetti che hanno prenotato i crediti con istanze preventive presentate e accolte nel 2002, per i quali erano assenti vincoli temporali di utilizzo, hanno effettuato compensazioni per 80 milioni di euro sui 250 disponibili nel 2003.

I soggetti che hanno rinnovato l’istanza già presentata nel 2002, non soddisfatta per mancanza di risorse, hanno realizzato un limitato tiraggio pari a 48 milioni di euro correlabile alla recente comunicazione dell’assenso. Parte di tali beneficiari, infatti, ha conseguito solo nel mese di settembre l’assenso preventivo dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’assegnazione avvenuta a fine luglio di specifiche e ulteriori risorse. La legge finanziaria per il 2004 ha riconosciuto la peculiarità di questi ritardi ampliando in tali casi l’arco temporale di utilizzo dei crediti. Tale possibilità è stata prevista anche per il regime di aiuto specifico per le aree sottoutilizzate del

**Tabella TR. 28. – CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 2003 (milioni di euro)**

CATEGORIE DI BENEFICIARI	Prenotazione complessiva	Stanziamiento complessivo	Quota massima utilizzabile	Autorizzazione di spesa	Erogazioni al 31 dicembre 2003	
Soggetti che hanno maturato il diritto alle compensazioni prima del 7/7/02	4.346	4.346	1.276	1.276	642	
Soggetti che hanno ottenuto l’assenso della Agenzia delle entrate in forza del D.L. n. 138/2002	749	815	207	250	80	
Soggetti che accedono al credito d’imposta ai sensi dell’art. 62 della L.F. 2003	Sud	2.003	2.003	601	602	48
	Centro Nord	30	30	8	9	-
<b>TOTALE</b>	<b>7.127</b>	<b>7.194</b>	<b>2.093</b>	<b>2.137</b>	<b>770</b>	

Fonte: Ministero Economia e Finanze.



Centro-Nord. Per esso, la necessità di esplicitare la procedura per l'autorizzazione da parte della Commissione Europea, ha infatti determinato la possibilità di presentare l'istanza preventiva solo dalla fine del mese di ottobre.

In relazione alla caratteristiche degli investimenti agevolati attraverso il credito di imposta, si osserva una dimensione media piuttosto contenuta, pur con una significativa differenza fra l'ammontare medio dell'investimento agevolato fra macroaree (460.000 euro per domanda nel Mezzogiorno e 847.000 nel Centro Nord), e la loro realizzazione soprattutto da parte di piccole e medie imprese, come risulta confermato dalle percentuali di agevolazione assolutamente in linea con i massimali (ridotti del 15% per le regioni del Mezzogiorno) previsti per tali categorie di imprese sia nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord.

### **Il prestito d'onore**

Nel 2003, dopo la sospensione dovuta alla carenza di risorse finanziarie verificatasi a metà del 2002, è ripresa l'operatività degli strumenti per la promozione, attraverso soprattutto la compensazione dei fenomeni di razionamento del credito, dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità giovanile e di piccola o micro-dimensione.

Il cosiddetto "prestito d'onore" riveste, fra gli strumenti di promozione dell'autoimpiego, un ruolo assolutamente prevalente. Istituito dalla legge n. 608/1996, è uno strumento di politica attiva del lavoro che ha l'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione. Esso prevede agevolazioni per gli investimenti, in forma di contributo a fondo perduto e di mutuo agevolato, agevolazioni per la gestione, in forma di contributo a fondo perduto nei limiti del *de minimis* e assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative. Destinatari delle agevolazioni per il prestito d'onore sono gli inoccupati residenti in specifici territori indicati dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Le iniziative possono riguardare qualsiasi settore (produzione di beni, fornitura di servizi, commercio), con esclusione delle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di trasporto.

Lo strumento prestito d'onore, come evidenziato da un'analisi sulla sua efficacia condotta dalla Società Sviluppo Italia che lo gestisce, ha mostrato la capacità, misurata in base alla percentuale, sul totale, dei comuni agevolabili rappresentati da almeno una domanda presentata, di intercettare la potenziale domanda del territorio. Il 56 per cento dei comuni agevolabili, sul complesso delle aree ammissibili, è stato infatti interessato da almeno una domanda; nelle Regioni del Mezzogiorno sono state raggiunte percentuali superiori al 90 per cento fino ad un massimo del 99 per cento (Calabria e Puglia) testimoniando una copertura pressochè totale.

Nel corso degli anni lo strumento ha registrato un interesse crescente, come evidenziato dal numero di domande pervenute. Dal 1996, anno della sua introduzione, al 2003 sono state presentate circa 194.000 domande, con una percentuale di ammissione del 19 per cento e un ammontare di agevolazioni concesse di oltre 1.100 milioni di euro, erogati nella misura di circa il 75 per cento. L'impatto occupazionale medio per iniziativa agevolata è stato di 1,2 unità, quello complessivo di oltre 41.000 unità. Con le nuove disponibilità assegnate dalla citata delibera n. 16/2003 si è previsto di impiegare, nel triennio 2003-2005, sulla misura in questione oltre un miliardo di euro. Nel 2003 la ripresa delle attività ha consentito di accogliere 12.753 domande per un ammontare di agevolazioni pari a 436 milioni di euro.

**4.4. – IL QUADRO NORMATIVO**

I provvedimenti emanati, nel corso del 2003, in tema di interventi per le aree sottoutilizzate hanno riguardato, tra l'altro, l'assetto organizzativo della politica di sviluppo, i moduli convenzionali per l'attuazione degli interventi predetti, il sostegno alle iniziative produttive, alla ricerca e all'occupazione, le infrastrutture, le risorse.

*Assetto organizzativo della politica di sviluppo per le aree sottoutilizzate.* L'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (*Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161) prevede la revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e degli organismi collegiali. Il comma 1, lett. c), in particolare, dispone che, con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si provveda al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo stesso art. 2, inoltre, al comma 1, lettera c) così recita: "Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonché degli organismi inutili."

*Moduli convenzionali per l'attuazione degli interventi.* In materia di contratti di programma, i provvedimenti adottati sono riportati, secondo l'ordine di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, nel prospetto seguente.

## Delibere CIPE in materia di contratti di programma

Contraente (impresa)	Delibera	Oggetto	Pubblicazione (G.U.)
Consorzio Sikelia	14 giugno 2002, n. 51	Autorizzazione alla stipula	3 gennaio 2003, n. 2
Nuova Biozenit S.p.a.	14 giugno 2002, n. 53	Autorizzazione alla stipula	5 febbraio 2003, n. 29
Consorzio progetto agricoltura	14 giugno 2002, n. 54	Autorizzazione alla stipula	13 febbraio 2003, n. 36
CIT Holding S.p.a.	31 ottobre 2002, n. 94	Completamento del contratto	13 febbraio 2003, n. 36
Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.a.	31 ottobre 2002, n. 97	Aggiornamento del contratto	6 maggio 2003, n. 103
Consorzio Costa D'oro	19 dicembre 2002, n. 135	Autorizzazione alla stipula	14 maggio 2003, n. 110
Marconi Mobile Access S.p.a.	31 gennaio 2003, n. 3	Autorizzazione alla stipula	14 maggio 2003, n. 110
Consorzio Polo Floricolo	14 marzo 2003, n. 12	Autorizzazione alla stipula	7 luglio 2003, n. 155
Consorzio Serramarina sviluppo ambiente e territorio a r.l.	14 marzo 2003, n. 13	Autorizzazione alla stipula	7 luglio 2003, n. 155
Consorzio per l'Area Aquilana	14 marzo 2003, n. 15	Autorizzazione alla stipula	16 settembre 2003, n. 215

In materia di contratti d'area il Ministro delle Attività Produttive, con il decreto 27 gennaio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2003, n. 42) ha prorogato al 15 marzo 2003 il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia.

Con il decreto 3 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2003, n. 38), il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro, relativo al solo settore "industria" e per un importo massimo complessivo di 30,987 milioni di euro di contributo pubblico, è fissato al giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso. Il termine finale è fissato allo scadere del sessantottesimo giorno consecutivo, successivo a quello predetto. Tale termine finale è stato differito con successivo decreto 31 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2003, n. 197) allo scadere del trentesimo giorno consecutivo a quello della data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso.

Il decreto 8 aprile 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2003, n. 95) ha approvato la graduatoria delle iniziative relative al secondo protocollo aggiuntivo del contratto d'area di Terni-Narni-Spoleto e il decreto 12 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2003, n. 286) ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di accesso alla contrattazione programmata.

Vanno ricordati, inoltre, lo schema di accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 aprile 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2003, n. 114) tra i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, delle Attività Produttive, le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM, per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale, patti territoriali e contratti di programma e la delibera CIPE n. 26/2003 del 25 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2003, n. 215) che ha recepito tale accordo disponendo la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento tra Governo, Regioni e Province Autonome per i contratti di programma.

Vanno infine segnalate: la delibera CIPE n. 76/2002 del 2 agosto 2002 (*Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2003, n. 4), recante accordi di programma quadro, modifica della scheda di intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione delle schede di riferimento per le procedure di monitoraggio; la delibera CIPE n. 34/2003 del 25 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2003, n. 261), concernente ricognizione di risorse in materia di contratti di programma; e la delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2003, n. 156), che ha previsto il "Progetto pilota di localizzazione" con l'avvio dei contratti di localizzazione, vale a dire di contratti di programma volti all'attrazione di investimenti esterni nel Mezzogiorno. A favore di tale intervento sono stati stanziati 140 milioni di euro.

Il comma 131 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (*Supplemento ordinario* n. 196/L alla *G.U.* 27 dicembre 2003, n. 299), stabilisce che le procedure in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione, fissate dal CIPE in ordine ad interventi inseriti in accordi di programma quadro, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivano i predetti accordi di programma quadro, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate.

*Sostegno alle iniziative produttive.* Il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 novembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2003, n. 38), in attuazione di quanto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dispone le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 e il successivo decreto 14 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2003, n. 216) ha stabilito l'apertura di un bando straordinario delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 a favore delle isole minori.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il decreto 6 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2003, n. 82), ha determinato, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lett. *a*), della legge n. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), la misura minima di utilizzazione dei contributi, nella forma di credito d'imposta, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da parte delle imprese che effettuino nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. L'entità massima della misura dei crediti d'imposta utilizzabili, per l'anno 2003, dalle imprese che hanno effettuato, entro il 31 dicembre 2002, nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, è stata determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2003, n. 185).

Con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 318 (*Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2003, n. 175) è stato adottato il regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'art. 2, comma 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140. L'art. 1 del regolamento dispone che il Ministero delle Attività Produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettui, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *a*), della legge n. 140/1999, i richiamati interventi. L'art. 5 del regolamento stabilisce che siano considerati preminenti i progetti volti a conseguire, tra l'altro, il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione qualificata con particolare riferimento alle strutture industriali esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale.

La legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001) reca interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (*Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2003, n. 196). L'art. 5 della legge, in particolare, concerne il riassetto in materia di incentivi alle attività produttive.

Il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2003, n. 234) reca modificazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 3 luglio 2000.

L'art. 13, comma 53 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (*Supplemento ordinario* n. 181/L alla *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2003, n. 274) dispone che, per i confidi che si costituiscano, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269/2003, tra imprese operanti nelle c.d. "aree in deroga" per gli aiuti a finalità regionale, di cui all'art. 87, par. 3, lett. *a*), del Trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio

netto, costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione, deve essere pari, almeno, ad un decimo del totale (in deroga a quanto previsto dal comma 14 dello stesso art. 13).

L'art. 4, comma 132 della richiamata legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) disciplina la fruizione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei confronti di coloro che, avendo conseguito il diritto al contributo successivamente all'8 luglio 2002, abbiano presentato l'istanza ma non ne abbiano ottenuto l'accoglimento, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002.

*Interventi per la ricerca scientifica ed applicata.* Il comma 99 dell'art. 4 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) prevede la concessione di prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi a studenti, capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca, nonché ai master di primo e di secondo livello, istituiti dalle Università. I prestiti sono concessi da aziende e istituti di credito, che ne ottengono il rimborso attraverso un nuovo Fondo (comma 100), finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti stessi; il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione di contributi in conto interessi, per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari, agli studenti privi di mezzi e a quelli residenti nelle aree sottoutilizzate. La dotazione del Fondo, che può essere incrementata dai contributi di Regioni, Fondazioni e altri soggetti pubblici e privati, è fissata, dal comma 102, in 10 milioni di euro per l'anno 2004. La gestione del Fondo è affidata, a norma del comma 101, a "Sviluppo Italia" S.p.a., sulla base di criteri e indirizzi stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 103 dell'articolo in esame abroga i commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, istitutivo del prestito d'onore.

*Interventi per l'agricoltura.* Con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 1° agosto 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2003, n. 226), emanato in attuazione dell'art. 66, comma 2, della legge n. 289/2002, sono stati definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. Le agevolazioni di cui al decreto in esame si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzate (aree obiettivo 1, obiettivo 2 e aree in deroga 87.3.c).

*Infrastrutture, trasporti, ambiente, territorio.* Il decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2003, n. 118) concerne modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'art. 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il decreto 23 maggio 2003, n. 162 (*Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2003, n. 156), ha adottato il regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. "legge obiettivo"), per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

L'art. 26, comma 9-bis della legge 24 novembre 2003, n. 326 (conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, *Supplemento ordinario*

n. 181/L alla *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2003, n. 274), reca cessione di beni immobili suscettibili di uso turistico a “Sviluppo Italia” S.p.a..

I commi 134-145 dell’art. 4 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), recano disposizioni integrative della disciplina relativa alla realizzazione delle infrastrutture strategiche definita dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. “legge obiettivo”), e dal successivo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190. Le disposizioni hanno la finalità di favorire l’applicazione di criteri di economicità ed efficienza alla realizzazione e alla gestione delle opere pubbliche.

Il comma 151 dell’art. 4 della legge n. 350/2003 estende le finalità della richiamata legge n. 443/2001, integrandone il disposto del comma 1 dell’art.1. Oltre che ad assicurare “la modernizzazione e lo sviluppo del Paese”, le deleghe contenute nella “legge obiettivo” (e dunque i programmi volti alla realizzazione di infrastrutture ed insediamenti strategici produttivi), devono servire ad assicurare “l’efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali”.

Le delibere CIPE più significative in materia di infrastrutture, trasporti, ambiente e territorio sono riportate, secondo l’ordine di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, nel prospetto seguente.

#### Delibere CIPE in materia di infrastrutture, trasporti, ambiente, territorio

Delibera	Oggetto	Pubblicazione (G.U.)
29 novembre 2002, n. 99	Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa	23 gennaio 2003, n. 18
31 ottobre 2002, n. 96	Legge n. 443/2001 – 1° programma delle opere strategiche. Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria	6 febbraio 2003, n. 30
29 novembre 2002, n. 112	Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Risanamento del sottosuolo dell’area urbana di Napoli: consolidamento dei costoni e dei versanti della collina dei Camaldoli - lato Soccavo	20 marzo 2003, n. 66
29 novembre 2002, n. 113	Legge n. 443/2001 – 1° Programma delle opere strategiche - Risanamento del sottosuolo dell’area urbana di Napoli: Progetto esecutivo Vallone S. Rocco – 1° e 2° lotto	21 marzo 2003, n. 67
29 novembre 2002, n. 102	Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Isclero”	12 aprile 2003, n. 86
29 novembre 2002, n. 110	Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Isclero”	14 aprile 2003, n. 87

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

29 novembre 2002, n. 111	Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Collegamento linea Alifana - linea 1 della metropolitana di Napoli (Tratta Aversa centro-Piscinola)	14 aprile 2003, n. 87
19 dicembre 2002, n. 133	Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione	23 aprile 2003, n. 94
19 dicembre 2002, n. 136	Primo programma delle opere strategiche - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona	28 maggio 2003, n. 122
19 dicembre 2002, n. 137	Primo programma delle opere strategiche - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio	28 maggio 2003, n. 122
27 dicembre 2002, n. 141	Primo programma delle opere strategiche. Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli	28 maggio 2003, n. 122
19 dicembre 2002, n. 139	Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare - acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - primo lotto	5 giugno 2003, n. 128
19 dicembre 2002, n. 140	Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio di Ofanto e di Rendina in Agro di Lavello	5 giugno 2003, n. 128
14 marzo 2003, n. 10	Programma delle opere strategiche - Programma "Grandi stazioni" - Legge n. 443/2001	14 luglio 2003, n. 161
25 luglio 2003, n. 63	Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Rideterminazione quote dei limiti di impegno precedenti. Assegnazioni e indicazioni di ordine procedurale e finanziario	24 ottobre 2003, n. 248
1° agosto 2003, n. 66	Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Ponte sullo stretto di Messina	5 novembre 2003, n. 257
25 luglio 2003, n. 35/	Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa	10 novembre 2003, n. 261
25 luglio 2003, n. 58	Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare: schema idrico Sardegna sud orientale (sistema basso Flumendosa-Picocca) - opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA - secondo e terzo lotto	14 novembre 2003, n. 265
25 luglio 2003, n. 59	Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare: utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - collegamento Flumineddu-Tirso	14 novembre 2003, n. 265

25 luglio 2003, n. 60	Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto	15 novembre 2003, n. 266
25 luglio 2003, n. 61	Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: acquedotto Molisano destro	15 novembre 2003, n. 266
25 luglio 2003, n. 62	Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: acquedotto molisano centrale	15 novembre 2003, n. 266
29 settembre 2003, n. 74	Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Piastra portuale di Taranto	16 dicembre 2003, n. 291
29 settembre 2003, n. 75	Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Interporto di Catania	17 dicembre 2003, n. 292

*Interventi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego.* Il CIPE con delibera 19 dicembre 2002, n. 130/2002 (*G.U.* 6 maggio 2003, n.103), ha approvato il "Programma Quadro" della società "Sviluppo Italia" S.p.a.

Il CIPE, con delibera 25 luglio 2003, n. 27/2003 (*Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2003, n. 188), ha disposto l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego ai sensi del titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

*Interventi di sostegno all'occupazione.* Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235) reca attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Il decreto, tra l'altro, detta disposizioni in ordine al "lavoratore svantaggiato", intendendosi come tale qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 2, lett. f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002 - relativo alla applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione - e dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 - inerente la disciplina delle cooperative sociali -.

*Sgravio degli oneri sociali.* L'art. 44, comma 9-bis, della richiamata legge n. 326/2003 dispone la variazione delle dotazioni del "Fondo per l'occupazione", ai fini dell'applicazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, per lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazioni di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità.